

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1° dicembre 2008 presso la Sede della Società in Milano

TRA

EQUITALIA ESATRI SpA

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI dei LAVORATORI
DIRCREDITO - FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL e UILCA

Premesso che

- con il Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (pubblicato sulla Gazz. Uff. il 15 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 30 gennaio 2004) è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali";
- che il sopra citato Fondo di Solidarietà, anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale, di riorganizzazione, di trasformazione di attività o di lavoro, di mutamenti e rinnovo delle professionalità, provvede:
in via ordinaria

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

in via straordinaria

- all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirla nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo;
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha previsto all'art. 3, comma 1, che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società Equitalia SpA (ex Riscossione SpA);
il citato Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha ampliato a 96 mesi il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- in data 23 gennaio 2006, la allora "Esatri SpA", in relazione ad una possibile aggregazione in un'unica Società esattoriale del Gruppo Intesa e/o al passaggio della quota azionaria di controllo a Riscossione SpA, sottoscriveva con le OO.SS. aziendali un Preaccordo - subordinato al raggiungimento di un Accordo complessivo di rivisitazione della normativa aziendale - e finalizzato alla fruizione dell'ammortizzatore sociale di cui al precedente paragrafo, mediante acquisizione di una preventiva disponibilità di accesso al Fondo di Solidarietà dei lavoratori già in possesso dei requisiti;

DIRCREDITO
SILCEA
UGL
FIBA-CISL
FALCRI
FISAC/CGIL
SNALEC
UILCA

FIBA-CISL
FALCRI
FISAC/CGIL
SNALEC
UILCA

FALCRI
FISAC/CGIL
SNALEC
UILCA

FABI
FISAC/CGIL
SNALEC
UILCA

Esatri SpA

SNALEC

FISAC/CGIL

UILCA

- i 53 dipendenti che avevano formalizzato l'adesione al Fondo di Solidarietà, ai sensi del citato Preaccordo 23 gennaio 2006, non hanno poi potuto aderirvi stante sia la mancata aggregazione in un'unica Società esattoriale del Gruppo Intesa, sia il mancato raggiungimento dell'Accordo complessivo sulla rivisitazione della normativa aziendale di cui sopra e sono pertanto tuttora in servizio (tra questi 1 risorsa ha già formalizzato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a far tempo dal 31 dicembre 2008, per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici);
- in data 18 ottobre 2007, in Roma, è stato sottoscritto un Accordo Quadro nazionale tra Equitalia SpA e le OO.SS. nazionali di categoria, volto ad omogeneizzare i comportamenti tra le società di Gruppo e a prevedere a livello nazionale un criterio unico di utilizzo del "Fondo Esuberi", su base volontaria, a cui le Società del Gruppo e le Rappresentanze Sindacali Aziendali devono fare riferimento;
- Equitalia Esatri SpA e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ad esito della verifica congiunta effettuata in argomento, hanno:
 - accertato la sussistenza di una situazione di esubero di personale, determinata dalla mancata attivazione del Preaccordo aziendale 23 gennaio 2006, nonché dai processi di aggregazione societaria già attuati o in corso di attuazione da parte di Equitalia Esatri, in conformità al Piano Industriale di Gruppo;
 - individuato nel ricorso, su base volontaria ed incentivata, al pensionamento e all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per i dipendenti in possesso dei rispettivi requisiti, lo strumento per risolvere la predetta situazione di eccedenza di personale.

SI E' CONVENUTO, PRENDENDO COME RIFERIMENTO E ADOTTANDO I CRITERI EVIDENZIATI NELL'ACCORDO QUADRO 18 OTTOBRE 2007, QUANTO SEGUE :

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

In merito alla riduzione degli organici da parte della Società, si procederà in primo luogo e in via prioritaria al ricorso, su base volontaria ed incentivata, al pensionamento del personale di ogni ordine e grado che sia **già in possesso** alla data di stipula del presente Verbale di Accordo **dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia** a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione ovvero che li maturi entro il 31 dicembre p.v. Agli interessati, che dovranno presentare a tale fine ad Equitalia Esatri SpA il modulo **Allegato n. 5 entro e non oltre il 9 dicembre p.v.**, sarà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo un importo corrispondente a quanto dettagliato in **Allegato n. 1**, a condizione che la effettiva cessazione dal servizio avvenga il 31 dicembre 2008.

Art. 3

Poiché, in considerazione della ristretta platea dei potenziali destinatari, la riduzione degli organici di cui all'art. 2 non risulta comunque sufficiente a risolvere la situazione aziendale di

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large signature. In the center, there is a stamp that reads "SINACEL" and another stamp that reads "FISAC/CGIL". On the right, there is a stamp that reads "FHBI" and several other signatures and initials.

esuberato di personale, si adatterà altresì quale ulteriore strumento contrattuale il ricorso all'accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b, del D.M. 24 novembre 2003 n. 375, per il personale di ogni ordine e grado che, entro 96 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, maturi i requisiti di legge previsti per aver diritto alla finestra di accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di Riscossione.

Art. 4

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale o in un'unica soluzione.

Art. 5

Le Parti stabiliscono che la **cessazione dal rapporto di lavoro per accesso volontario al Fondo di Solidarietà** avverrà con decorrenza:

- a) **31 dicembre 2008** per i 52 lavoratori che confermino l'adesione al Fondo già formalizzata ai sensi del Preaccordo 23 gennaio 2006;
- b) **31 gennaio 2009** per i restanti lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2008;
- c) **31 marzo 2009** per coloro che maturino i requisiti di accesso al Fondo a tale data;
- d) **30 giugno 2009** per coloro che maturino i requisiti di accesso al Fondo a tale data;
- e) **30 settembre 2009** per coloro che maturino i requisiti di accesso al Fondo a tale data;
- f) **31 dicembre 2009** per coloro che maturino i requisiti di accesso al Fondo a tale data.

Per tale adesione verrà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo, a seconda del periodo di permanenza al Fondo, un importo corrispondente a quanto concordato a livello nazionale e dettagliato nell'*Allegato n. 2*.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda, in ragione dell'accesso degli interessati al "Fondo di Solidarietà", accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dai dipendenti che si trovino a part-time.

Art. 6

L'Azienda si riserva altresì la **facoltà di posticipare fino ad un massimo di tre mesi** la data di accesso al Fondo - per un numero massimo di 10 risorse - nel caso in cui particolari esigenze tecnico-organizzative e produttive lo richiedano. Resta inteso che un eventuale posticipo per esigenze aziendali non comporterà riduzione degli incentivi previsti dal presente Verbale di Accordo.

Nota a verbale

La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti al Fondo di Solidarietà è quella in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo. Qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie dell'Accordo stesso al fine di recepire gli effetti riguardo alle adesioni raccolte, ovvero di raccoglierne di nuove, nonché per le conseguenti determinazioni in merito alla disciplina delle condizioni economiche di incentivazione di cui all'*Allegato n. 2*.

EQUITALIA ESATRI SpA

Mioni
thp
At4

Le Organizzazioni Sindacali Aziendali

DIRCREDITO - FD *Fusillo*
FABI *Antonio Di Pietro - SpA*
FALCRI *M. Paganu* *Stella*
FIBA/CISL *Tommaso* *Maddaleno Ferraro* *Mammi*
FISAC/CGIA *Stefano* *Caputo*
SILCEA *Luca* *Bo* *Caputo*
SNALEC *Manuela*
UGL *Luca* *Stella*
UILCA *Stella* *Fabrizio*

Allegato n. 1 al Verbale di Accordo 1° dicembre 2008

Condizioni economiche di accesso al pensionamento

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per accedere direttamente a forme pensionistiche (sia essa AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione) sarà riconosciuta una somma "una tantum", a titolo di adesione volontaria costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del 25% del trattamento economico complessivo lordo annuo così individuato:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e dalle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento eccedente lo standard di settore.

Nota a verbale

Resta inteso che a coloro che in relazione al presente Accordo cesseranno dal servizio per accesso diretto alle forme pensionistiche verrà garantito il trattamento in essere ovvero quello che sarà previsto per il personale in quiescenza in tema di agevolazioni creditizie ed assistenza sanitaria.

[Handwritten signatures and union logos]

[Logos: SINDACATO, FISAC/CGIL, FABI, UICIS, FIDORI, Fiba-Ciel, DIREZIONE]

[Logos: UGL, SILCBA, FIDORI, Fiba-Ciel, DIREZIONE]

Allegato n. 3 al Verbale di Accordo 1° dicembre 2008

Agevolazioni

Le Parti firmatarie del presente Accordo hanno convenuto le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con Equitalia Esatri, fruiscano **in forma rateale** degli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di cui al Decreto Ministeriale n. 375/2003.

Agevolazioni creditizie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico dello Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dei concessionari della Riscossione (FSE), delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio presso la propria Società.

Le predette previsioni si intendono valide a condizione che il personale interessato:

- mantenga in essere presso la Banca convenzionata il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con l'azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art. 11 del D.M. 375/2003 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

Tali previsioni cesseranno di trovare applicazione per ciascun interessato a partire dal mese di percezione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO/FSE e verranno sostituite da quelle tempo per tempo in vigore per i pensionati.

Assistenza Sanitaria

Al personale oggetto del presente accordo già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti in Equitalia Esatri saranno garantite le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L'azienda si impegna a mantenere a proprio carico sino alla scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO/FSE, sussistendo le condizioni indicate al punto che precede e fermo restando gli eventuali contributi della specie a carico dell'interessato, il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

The bottom of the document features several handwritten signatures and organizational names. On the left, there are signatures for 'SILCSA' and 'SILCSA' with a signature below it. In the center, there are signatures for 'FALCRA' and 'FALCRA' with a signature below it. On the right, there are signatures for 'FHBI' and 'FHBI' with a signature below it. Other signatures include 'SRESLEC', 'FISAC/CAIL', 'FIBACISL', 'UGL', and 'SILCSA'.

Allegato n. 4 al Verbale di Accordo 1° dicembre 2008

Impegni dell'Azienda

Equitalia Esatri S.p.A. si impegna:

- A. a riassumere in servizio, senza soluzione di continuità e fino alla data di effettivo perfezionamento dei requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, il dipendente cessato dal servizio per accesso al Fondo medesimo qualora successivamente alla cessazione dal servizio l'I.N.P.S. respinga la sua richiesta di fruizione delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo di Solidarietà per causa non obiettivamente imputabile al lavoratore stesso. In tal caso l'Azienda provvederà al recupero in forma rateale della quota di incentivo non dovuta all'interessato per effetto del suo minor periodo di permanenza nel predetto Fondo;
- B. a corrispondere al lavoratore cessato dal servizio per accesso al Fondo di Solidarietà ai sensi del presente Accordo, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivazione all'esodo di cui all'Allegato 2 (incentivazione che verrà erogata entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS - Fondo di Previdenza Lavoratori Esattoriali dell'aliquota di tassazione da applicare al T.F.R. di spettanza dell'interessato), nella misura dell'80% (elevata al 90 % nell'ipotesi di periodo di permanenza nel Fondo non superiore a 12 mesi) dell'importo lordo dell'incentivazione;
- C. a produrre nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i vincoli tecnici, la documentazione necessaria al lavoratore per poter accedere alle prestazioni straordinarie a carico del Fondo di Solidarietà.

Wroni
up

SINIEL
Antoniani

FISAC/CAIL
Donzoli

FHBI

De Felici
Tramontano
Stefano

UILCS

Albani
Stefano

Carli

FILCRI

Ugo Bonaretti
Stella

F. Orsi

SILCSA

De Bona

Stefano

FIBA-CISL

Lombardi

Milliccio

Filippini

Manfredi

Stefano

SILCIS

Stefano

UGL

Carli
Stefano

Allegato n. 6 al Verbale di Accordo 1° dicembre 2008

Modulo per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà con cessazione del rapporto di lavoro in data 31 dicembre 2008 (conferma adesione già formalizzata ai sensi del Preaccordo 23 gennaio 2006)

**Spettabile
Equitalia Esatri SpA
Servizio Risorse Umane**

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (regolamentato dal decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) **a far tempo dal 1° GENNAIO 2009**

Il/La sottoscritto/a.....nato/ail

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra la Società e le OO.SS. aziendali il giorno 1° dicembre 2008, con il quale le Parti hanno concordato che i dipendenti già in possesso dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003 stabiliti dal D.L. 203/2005 e con adesione al Fondo già formalizzata ai sensi del Preaccordo 23 gennaio 2006, al verificarsi delle condizioni previste, debbano formalizzare entro il 9 dicembre 2008 la proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società a far tempo dal 31 dicembre 2008

FORMULA

La propria proposta di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Equitalia Esatri Spa con **decorrenza 31 dicembre 2008**, cessando di far parte dell'organico della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia, in ogni caso, come richiesto dall'art. 11, comma 14, dell'apposito Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al D.M. 375/2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;

DICHIARA

Sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall'Accordo aziendale del 1° dicembre 2008, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 375/2003, concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112";

CHIEDE

In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale;
- l'erogazione in unica soluzione

Luogo e Data

Firma

SILCOA
U6C
FIBA-CISL
Lawson
Mantovani
Tollucio
V. Tuboni

SILCOA
W. L. L. L.

FIBA/CISL
Lawson
Mantovani

F#BI

F#BI
M. P. ...
Stella ...

SILCOA

Allegato n. 7 al Verbale di Accordo 1° dicembre 2008

Modulo per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà con cessazione del rapporto di lavoro nel periodo tra il 31 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009

**Spettabile
Equitalia Esatri SpA
Servizio Risorse Umane**

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (regolamentato dal decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) **a far tempo dal** _____ (indicare 1° febbraio 2009 o 1° aprile 2009 o 1° luglio 2009 o 1° ottobre 2009 o 1° gennaio 2010 in relazione alla data di maturazione dei relativi requisiti ai sensi del D.L. 203/2005)

Il/La sottoscritto/a.....nato/ail

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra la Società e le OO.SS. aziendali il giorno 1° dicembre 2008, con il quale le Parti hanno concordato che i dipendenti che maturino i requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003 stabiliti dal D.L. 203/2005 nel periodo tra il 31 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 e che intendano accedere su base volontaria al predetto Fondo, al verificarsi delle condizioni previste, debbano formalizzare almeno 30 giorni prima della data di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre il 31 marzo 2009 la proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società a far tempo dalle date previste dall'art. 5 dell'Accordo aziendale 1° dicembre 2008

FORMULA

La propria proposta di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Equitalia Esatri Spa con decorrenza (indicare 31 gennaio 2009 o 31 marzo 2009 o 30 giugno 2009 o 30 settembre 2009 o 31 dicembre 2009 in relazione alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà), cessando di far parte dell'organico della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia, in ogni caso, come richiesto dall'art. 11, comma 14, dell'apposito Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al D.M. 375/2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;

DICHIARA

Sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall'Accordo Aziendale del 1° dicembre 2008, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 375/2003, concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112";

CHIEDE

In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale;
- l'erogazione in unica soluzione

Luogo e Data

Firma

SICOA
 UGL
 FIBA - CISL
 CANTON Ferrara
 Telle. cc. 8 M...
 M...
 M...

di Roberto...
 FBI
 UGL
 S...
 S...

M...
 M...

Allegato n. 8 al Verbale di Accordo 1° dicembre 2008

Modulo per la ricognizione della situazione contributiva

**Spettabile
Equitalia Esatri Spa
Servizio Risorse Umane**

Il/La sottoscritto/a

COGNOME NOME MATR.
DATA DI NASCITA SESSO M F
CODICE FISCALE.....
COMUNE DI NASCITA PROVINCIA.....
INDIRIZZO NUMERO.....
CAP..... COMUNE PROV.....
TELEFONO
DIPENDENTE DI
IN SERVIZIO PRESSO

Considerata l'intesa intervenuta tra Equitalia Esatri Spa e le Organizzazioni Sindacali in data 1° dicembre 2008 in ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva

- ALLEGA l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88/189 (ECOCERT) o la relativa domanda protocollata dalla Sede INPS:
- oppure
- DELEGA l'Azienda a richiedere per proprio conto l'ECOCERT alla competente Sede INPS
- ALLEGA modulo questionario

(barrare con una X le caselle di interesse).

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

.....
data

516607
U64
FIBA - Cisl
Sindacato F. G. P. P. P.
F. G. P. P. P.
F. G. P. P. P.

[Signature]
[Signature]

[Signature]
firma
FHBI
8

h) di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante SI NO

In caso affermativo:

- 1) indicare i periodi.....
- 2) precisare se ha già svolto eventuale pratica di ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratore Dipendente SI NO
- 3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI NO

i) di aver lavorato all'estero SI NO

In caso affermativo:

- 1) indicare gli Stati Esteri e i periodi.....

l) di essere centralinista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 113/85 SI NO

m) altre eventuali indicazioni

.....
.....
.....

.....
Data Firma

Mioni
ADP
Am

*SINDAC
in unione*

*FISC/CGIL
Piragalli
Cesari*

*FABI
Cassini
Cassini*

*UICSA
M. L.
F. Feltri*

FILCRA

*M. Pagan
Stella
F. Am
SILCSA*

FIBA-CISL

*Lombardi
Filipponi
Itellucio
Mammi
F. J.*

*UGL
L. Rossi*

*Am. M. L.
F. J.*

*S. R. R. D. I. V. O
F. J.*

Allegato n. 9 al Verbale di Accordo 1° dicembre 2008

Attività di formazione

L'attività di formazione, che ha lo scopo di creare il coinvolgimento del personale nello sviluppo dei processi di cambiamento delle Società del Gruppo, è orientata al raggiungimento di una eccellente qualità del servizio e pertanto a favorire in modo omogeneo lo sviluppo necessario delle competenze dei singoli dipendenti alla luce del mutamento e del rinnovamento delle varie professionalità.

Le aree di intervento della attività di formazione sono pertanto individuate nei seguenti punti:

- Area Normativa
- Area Commerciale
- Area Specialistica
- Area Front Office

Mioni
MP
Am

SNALCE
Manfred

FISC/CGIL
Fiorini
Caputo

FHBI
Donato
Stefano

UILCA
Albino
Federico

UGL
Luzini
Resente

FALORI
Moravani
Debono
Fella
Dean
fer
Am
SILCSA

FIBA - Cisl
Lemon
Ferrari
Pollicino
Monte
Fin

SIRERODIO
Quello

De Luca
Di Giuseppe